

COMUNE DI MOSCIANO

SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA TOPONOMASTICA E LA

NUMERAZIONE CIVICA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Dott.ssa Francesca CANCI)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - URBANISTICA
(Geom. Claudio DI PIETRANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
(Com. Enio DI BENEDICTIS)

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento	16	Accessi esclusi dalla numerazione civica
2	Definizione di area di circolazione	17	Targhe per la numerazione civica
3	Normativa di riferimento	18	Casi particolari di numerazione civica
4	Divieto di denominazione	19	Numerazione interna
5	Obblighi degli uffici comunali	20	Assegnazione numero civico
6	Conferenza dei Servizi	21	Oneri per la numerazione civica
7	Compiti della Conferenza dei Servizi	22	Termine per la conclusione dei procedimenti
8	Criteri informativi	23	Casi non previsti dal presente regolamento
9	Responsabile del procedimento	24	Tutela dei dati personali
10	Potere di iniziativa	25	Rinvio dinamico
11	Competenza per la denominazione	26	Vigilanza - Sanzioni
12	Autorizzazione alla denominazione	27	Norme abrogate
13	Piano topografico	28	Entrata in vigore e pubblicità
14	Adempimenti topografici ed ecografici		
15	Numerazione civica		

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la denominazione, la mutazione di denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica. Disciplina, altresì, la dedica a persone di monumenti, lapidi o altro ricordo permanente, compresa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica. Regola, inoltre, le iscrizioni lapidarie da apporre, a cura e spese del Comune o dei privati o di enti diversi dal comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili.

E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente regolamento.

Senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti è fatto divieto attribuire denominazione alle aree di circolazione e porre in opera, togliere, spostare o comunque manomettere le tabelle della segnaletica stradale e le targhe, sia esterne che interne, della numerazione civica.

Qualora si rendesse necessario lo spostamento di targhe viarie e della numerazione civica, gli interessati dovranno ottenere, preventivamente, l'autorizzazione del competente ufficio.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste.

Art. 2 - Definizione di area di circolazione.

Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità.

Le vie, strade, comprese le strade private, purché aperte al pubblico e su richiesta, corsi, viali, vicoli, piazze, piazzali e simili costituiscono area di circolazione e devono essere distinte da una propria denominazione. La denominazione delle strade private non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

Non si può dare la stessa denominazione a più aree di circolazione della stessa specie, non possono esistere due vie o due piazze, ecc. con la stessa denominazione anche se ubicate in località diverse del comune, mentre è ammessa l'omonimia quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte, in modo ben visibile, a cura dell'ufficio comunale competente:

per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi a sinistra di chi vi entra;

per ciascuna piazza o simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso;

per le vie di notevole lunghezza, anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione.

Le targhe devono rispettare i parametri fisici previsti dal codice della strada. Nelle zone centrali le targhe possono essere di tipo tradizionale e uniforme.

Le targhe possono contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.

Art. 3 – Normativa di riferimento.

Per la formulazione del presente regolamento è stato fatto riferimento alle seguenti norme:
R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, recante "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali", convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;
legge 23 giugno 1927, n. 1188 e s.m.i., recante: "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei e successive modificazioni";
nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 30 maggio 1989, n.223;
D.M. 29 settembre 1992 e s.m.i., con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Sigg. Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
art. 39 "Segnali verticali" del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., "Nuovo codice della strada";
art. 133 "Segnali nome-strada" del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada";
dalle circolari dei competenti ministeri;
dalle istruzioni per l'ordinamento ecografico impartite dall'ISTAT e pubblicate nel volume "ISTAT – Anagrafe della popolazione – Metodi e norme – Serie B.29 – Edizione 1992".

Art. 4 – Divieto di denominazione.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per la dedica di monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti.

È facoltà del Prefetto della Provincia, delegato dal Ministro dell'interno con D.M. 29 settembre 1992, di consentire la deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato nella nazione.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i monumenti, lapidi o altro, situati nei cimiteri o nelle chiese.

Art. 5 – Obblighi degli uffici comunali.

Al fine degli adempimenti di competenza, ogni ufficio comunale che predisponga atti o qualsiasi altra attività che interessano la toponomastica, quali atti attuativi delle previsioni del piano regolatore generale, sue varianti, costruzione o modifica del tracciato di aree di circolazione, piani particolareggiati, ecc., è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio anagrafe.

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito dell'istruttoria proveniente dall'attività degli Uffici Comunali o direttamente segnalata dai privati cittadini va inoltrata all'Ufficio anagrafe che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni all'area di circolazione.

Art. 6 – Conferenza dei Servizi.

I Responsabili degli uffici anagrafe, urbanistico e di polizia locale si riuniscono in conferenza dei servizi, presieduta dal Segretario Generale, per gli adempimenti di competenza.

Art. 7 – Compiti della Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi esprime pareri sulle proposte nei casi previsti dall'art. 1 del presente regolamento.

Presenta motivate e possibilmente documentate proposte di denominazione ex novo o di modificazione di denominazione.

Nell'esprimere i pareri deve tutelare la storia toponomastica del territorio, rispettare l'identità culturale e civile, antica e moderna del Comune, nonché i toponimi tradizionali, storici formatisi spontaneamente nella tradizione anche orale.

In caso di richiesta di iscrizioni lapidarie, il parere riguarda sia il testo dell'iscrizione sia il luogo della loro apposizione, nonché le loro caratteristiche materiali.

Art. 8 – Criteri informativi.

La Conferenza dei servizi opera in base ai seguenti criteri:

- tiene presente, nella scelta, le denominazioni già esistenti nelle aree di circolazione limitrofe, allo scopo di rendere più facile l'individuazione delle vie da denominare;
- accerta che altra area di circolazione della stessa specie del Comune non sia così intitolata;
- verifica che il toponimo sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- accerta l'esistenza di eventuali denominazioni spontaneamente nate fra gli abitanti della zona;
- accerta che i nuovi nomi da assegnare siano riferiti a persone decedute da più di dieci anni o che siano persone che abbiano ben meritato della nazione;
- non propone, di norma, modifiche di nomi di aree di circolazione già esistenti per non creare disagi tra i cittadini. Le eventuali modifiche dovranno essere ampiamente motivate.

Art. 9 – Responsabile del procedimento.

Il Responsabile dei procedimenti di cui all'art.1 del regolamento è il Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica che ne curerà l'istruttoria e ogni altro adempimento, compresi la richiesta di parere alla Conferenza dei servizi e l'invio degli atti alla Giunta Comunale, organo preposto all'adozione dell'atto.

Il responsabile dei procedimenti di verifica e di eventuale correzione dell'area di circolazione a seguito di segnalazione da parte degli uffici comunali o di privati cittadini è L'ufficiale d'anagrafe .

In presenza di mutazione di denominazione,l'ufficiale d'anagrafe provvederà a rendere noto ai residenti nell'area di circolazione interessata, l'avvenuto cambiamento e a munire gli stessi di

apposito documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento di toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettuato.

Al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale, si adopererà per mantenere la storia dei toponimi esistenti.

La procedura per la numerazione degli immobili dovrà essere effettuata di concerto con l'Ufficiale d'Anagrafe ed il Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica. Nel caso di numerazione ex novo su nuova viabilità il responsabile del procedimento sarà il Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica, viceversa ove la numerazione ridefinisca una numerazione già presente in anagrafe, il responsabile del procedimento sarà l'Ufficiale d'Anagrafe, fermo restando la predisposizione della cartografia a cura dell'Area Tecnica - Urbanistica.

Le attività di natura tecnica ed altre attività strumentali previste dal presente regolamento possono essere affidate a soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente di settore.

Art. 10 – Potere di iniziativa.

L'iniziativa della denominazione spetta al sindaco, agli assessori, ai consiglieri, ai responsabili degli uffici urbanistica, anagrafe, tecnico e della polizia locale.

Le proposte di intitolazione possono provenire anche da associazioni e singoli cittadini, purché tali richieste siano debitamente motivate e corredate da biografie in caso di persone, oppure da informazioni storico culturali per altri toponimi.

Le proposte possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando all'Amministrazione Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche, con l'individuazione anche dell'area.

Art. 11 – Competenza per la denominazione.

I provvedimenti concernenti la denominazione o la mutazione di denominazione di aree di circolazione, la dedica di monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti, compresa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini edifici, e in generale, località, struttura e aree diverse e quant'altro previsto dall'art. 1 del presente regolamento, sono di competenza della Giunta comunale.

La deliberazione deve sempre riportare il parere della Conferenza dei Servizi e della Commissione Consigliere Urbanistica e deve essere trasmessa alla competente Prefettura per quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188 e s.m.i.

Art. 12 – Autorizzazione alla denominazione.

1. Le deliberazione riguardanti la denominazione o la mutazione di denominazione di aree di circolazione e tutto quanto previsto dall'art. 1, diventano esecutive dopo la prescritta autorizzazione da parte della Prefettura.

2. Al ricevimento dell'autorizzazione non è richiesto alcun altro provvedimento da parte della Giunta comunale.

Art. 13 – Piano topografico.

1. Il piano topografico è formato in occasione del censimento generale della popolazione.
2. Detto piano deve essere tenuto aggiornato con le mutazioni dello sviluppo edilizio nonché in seguito a modifiche territoriali eventualmente avvenute nel comune.

Art. 14 – Adempimenti topografici ed ecografici.

1. Entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento, gli uffici anagrafe, urbanistico e vigilanza dovranno provvedere a redigere in forma cartacea ed informatizzata il nuovo Stradario comunale, che sarà tempestivamente aggiornato dall'ufficio anagrafe al verificarsi di ogni modifica ed innovazione;
2. Lo stradario deve riportare:
la specie dell'area di circolazione, via, viale, piazza, piazzale, vicolo, corso, salita, calle, largo, campo, ecc. e la località;
- la denominazione dell'area;
- la rispettiva ubicazione e descrizione dei punti di partenza e di arrivo;
- la specificazione di eventuali precedenti denominazioni;
- in caso di nomi di persone, il relativo titolo se del caso;
- i numeri civici, ordinati secondo la successione naturale dei numeri;
- la sezione o le sezioni di censimento di appartenenza.
- descrizione dell'andamento della via: inizio, fine.

Art. 15 – Numerazione civica.

La numerazione civica è costituita da numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente alle abitazioni, negozi, ecc. Si immettono direttamente quando l'accesso si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando l'accesso si apre su corti, cortili ecc.

Ogni area deve avere una propria numerazione civica che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel sistema metrico gli accessi esterni sono contraddistinti con un numero che indichi la distanza da un punto prestabilito.

La numerazione civica deve essere riportata, nel caso in cui questi si affaccino direttamente su un'area di circolazione, anche sugli accessi secondari.

Di norma nelle aree di circolazione a sviluppo lineare, vie, vicoli, ecc. i numeri pari sono riportati sul lato destro ed i numeri dispari sul lato sinistro, partendo dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Nelle aree a sviluppo poligonale, piazza, piazzale, ecc., la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi entra nella piazza dalla via ritenuta principale.

Per i lotti non ancora edificati, destinati a nuove costruzioni in base agli strumenti urbanistici, si provvede alla riserva di numeri civici nella misura presumibilmente necessaria alle future esigenze.

In caso di situazioni sopravvenute, originariamente non preventivate, la numerazione civica è integrata da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo.

Di norma l'attribuzione della numerazione verrà effettuata secondo le indicazioni dettate dall'ISTAT - Note di Carattere Generale Relative alla Compilazione dell'Indirizzario (aggiornamento anno 2014).

Art. 16 - Accessi esclusi dalla numerazione civica.

Sono esclusi dall'applicazione dei numeri civici:

1. le porte delle chiese;
2. gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazione dei conservatori o degli addetti alla custodia;

Art. 17 - Targhe per la numerazione civica.

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti, possibilmente di tipo identico in tutto il territorio comunale, rispettando i parametri fisici previsti dal Codice della strada ed avere le seguenti caratteristiche: numero di colore scuro su fondo chiaro con cornice blu.

2. Nelle aree di circolazione dei centri storici o borghi rurali oggetto di tutela del patrimonio edilizio, il materiale dovrà avere tonalità e tipologia appropriate, secondo specifiche direttive dell'Ente.

3. Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro; devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e, nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione, è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

4. Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

5. Nei casi di nuova denominazione di aree di circolazione o di revisione della toponomastica e/o numerazione civica, si potrà provvedere ad apporre provvisoriamente i numeri civici attribuiti, mediante verniciatura a lato di ogni accesso, dandone comunicazione ai domiciliati.

Art. 18 – Casi particolari di numerazione civica.

I casi particolari di numerazione civica possono verificarsi quando le strade:

1. si dipartono da un centro abitato: la numerazione deve iniziare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal paese;
2. collegano due centri abitati: la numerazione deve cominciare dal limite del centro più importante;
3. comprendono rientranze brevi o corti: la numerazione è assegnata seguendo il senso di percorrenza dell'area.

Art. 19 – Numerazione interna

1. La numerazione interna riguarda le scale, gli appartamenti e tutti gli altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc..) situati all'interno di un numero civico. Il relativo numero dovrà essere affisso a fianco di ciascun accesso.
2. L'identificazione delle scale avviene mediante lettere maiuscole; quella degli interni mediante numeri arabi.
3. La numerazione degli interni è unica e progressiva per ogni numero civico. Va effettuata partendo dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo, eccetera. Si considerano facenti parte tutti dello stesso piano quegli interni per raggiungere i quali, da un determinato piano dell'edificio, occorre salire o scendere non più di 6 scalini. Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale si numerano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto la provenienza dalla porta d'ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell'ordine da sinistra a destra, una lettera dell'alfabeto. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.
4. Le targhette di numerazione interna dovranno essere acquistate autonomamente dai proprietari o dall'amministratore del condominio.
5. I numeri interni devono essere targhette costituiti da materiale resistente e rigido.

Art. 20 – Assegnazione numero civico.

Il proprietario dell'immobile deve chiedere l'assegnazione del numero civico per ogni nuova costruzione ultimata, prima che il fabbricato sia occupato, e per le ristrutturazioni su edifici esistenti o altre opere che comportino una nuova apertura sulla strada.

Qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dalla Legge, provvede all'assegnazione direttamente il Comune, addebitando all'inadempiente anche gli ulteriori eventuali costi aggiuntivi.

Chiunque violi la disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste.

Art. 21- Oneri per la numerazione civica.

Gli oneri per la numerazione civica sono posti a carico dei proprietari dei fabbricati, a norma dell'art. 10 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228 e s.m.i..

Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti sono stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina del procedimento amministrativo.

Art. 23 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- 1.le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
- 2.le disposizioni dei competenti ministeri e dell'istituto nazionale di statistica;
- 3.lo statuto comunale;
- 4.gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- 5.gli usi e consuetudini locali.

Art. 24 - Tutela dei dati personali.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 25 - Rinvio dinamico.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26- Vigilanza - Sanzioni.

Salvo che il fatto non costituisca reato o sia prevista più grave e specifica sanzione, le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis della D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00) ed il trasgressore è tenuto all'eliminazione delle conseguenze delle violazioni;

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione ed all'accertamento delle violazioni alla disposizioni del presente regolamento, sono tenuti i responsabile dei procedimenti e l'ufficio della Polizia locale.

Art. 27 - Norme abrogate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 28 - Entrata in vigore e pubblicità.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte dell'organo competente e di esso viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.